

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 12 del 15/01/2020

OGGETTO: Stipula del protocollo d'intesa per la collaborazione scientifica con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nell'ambito dello sviluppo ed impiego della metodologia sui batteriofagi per il controllo della proliferazione batterica.

Proposta di deliberazione n° 1 del 08/01/2020

UOC Ricerca ed Innovazione

L'Estensore ..Raniero Lorenzetti..... 

Il Responsabile del procedimento Romano Zilli..... 

Il Dirigente ...Romano Zilli 

Visto di regolarità contabile n. di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia



Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto.....



Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI STAFF RICERCA E INNOVAZIONE

Dott. Romano Zilli

OGGETTO: Stipula del protocollo d'intesa per la collaborazione scientifica con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nell'ambito dello sviluppo ed impiego della metodologia sui batteriofagi per il controllo della proliferazione batterica.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs 30.06.1993 n. 270 che all'art. 1 co 2 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali svolgano attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale e al successivo co. 4 lett. a) stabilisce che gli stessi provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- l'art. 2 del citato D.Lgs 270/1993 che prevede competenza allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale e l'art 3 che prevede, tra l'altro, che compete al Ministro della sanità provvedere a promuovere le attività di ricerca sperimentale, lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche ad affidare agli Istituti compiti nell'ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;
- il D.Lgs 28 giugno 2012 n. 106, concernente "riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute" ed, in particolare, gli artt. da 9 a 16 riguardano il riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- l'intesa legislativa approvata con L.R della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n.14 e L. R. della Regione Toscana 25 luglio 2014, n.42 che all'art. 3 prevede che compete all'IZSLT, la collaborazione scientifica con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) ha interesse nello sviluppare competenze tecnico/scientifiche nel campo della "metodologia sui batteriofagi", come strumento per il contrasto della proliferazione batterica in ambito veterinario e nella filiera agroalimentare;

- nell'IZSLT è stato avviato il progetto di ricerca corrente LT0318, che prevede anche l'impiego dei batteriofagi per il trattamento di alcune specifiche infezioni nel comparto dell'itticoltura;
- il dr. Raniero Lorenzetti, dirigente biologo presso la UOC Ricerca ed Innovazione, nel Luglio 2019 ha partecipato ad un corso di formazione teorico/pratico relativo alla "metodologia sui batteriofagi", organizzato presso i laboratori del "George Eliava Institute";
- con delibera del Direttore Generale n° 9 del 09/01/2020 è stato stipulato il *Memorandum of Understanding* con il "George Eliava Institute", con sede a Tbilisi (Repubblica Democratica di Georgia). Il George Eliava Institute è un Ente pubblico di ricerca, con una lunga storia ed esperienza nella studio della biologia dei batteriofagi e del loro impiego per la terapia (fagoterapia) delle infezioni batteriche, in campo umano, animale, vegetale e per la protezione dell'ambiente;
- il dr Dott. Angelo Ferrari, Direttore Generale f.f. e legale rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), ha manifestato l'interesse per l'attivazione di una collaborazione tecnico/scientifica con l'IZSLT in tema di studio, ricerca ed impiego dei batteriofagi in ambito veterinario e nella filiera agroalimentare;
- l'IZSLT ed l'IZSPLV hanno quindi concordato un "Protocollo d'Intesa", parte integrante e sostanziale del presente atto, come documento base per lo sviluppo di futuri specifici progetti relativi alla ricerca sui batteriofagi e sulla fagoterapia;

DATO ATTO CHE

le obbligazioni derivanti dal presente atto non comportano oneri economici aggiuntivi a carico dell'Istituto;

RITENUTO

opportuno individuare il dott. Raniero Lorenzetti, dirigente biologo presso la UOC Ricerca ed Innovazione dell'IZSLT, come referente per l'Istituto in relazione alle attività su "batteriofagi e fagoterapia";

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare il “Protocollo d’Intesa per la collaborazione tecnico/scientifica con l’IZSPLV, nell’ambito dello sviluppo ed impiego della “metodologia sui batteriofagi”, per il controllo della proliferazione batterica”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento non comportano oneri economici aggiuntivi a carico dell’Istituto;
3. di individuare il dott. Raniero Lorenzetti, dirigente biologo presso la UOC Ricerca ed Innovazione dell’IZSLT, come referente per l’Istituto in relazione alle attività correlate alla stipula del protocollo d’intesa all’oggetto.

Ufficio Ricerca ed Innovazione

(dott. Romano Zilli)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della UOC Ricerca ed Innovazione dott. Romano Zilli avente ad oggetto: “Protocollo d’Intesa per la collaborazione tecnico/scientifica con l’IZSPLV, nell’ambito dello sviluppo ed impiego della “metodologia sui batteriofagi”, per il controllo della proliferazione batterica”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n° 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: Stipula del “Protocollo d’Intesa per la collaborazione tecnico/scientifica con l’IZSPLV, nell’ambito dello sviluppo ed impiego della “metodologia sui batteriofagi”, per il controllo della proliferazione batterica”, sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di stipulare il “Protocollo d’Intesa per la collaborazione tecnico/scientifica con l’IZSPLV, nell’ambito dello sviluppo ed impiego della “metodologia sui batteriofagi”, per il controllo della proliferazione batterica”, parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento non comportano oneri economici aggiuntivi a carico dell’Istituto;
3. di individuare il dott. Raniero Lorenzetti, dirigente biologo presso la UOC Ricerca ed Innovazione dell’IZSLT, come referente per l’Istituto in relazione alle attività correlate alla stipula del protocollo d’intesa all’oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Della Marta)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 15/02/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Sig.


IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Miriam Colantonio

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ED IMPIEGO DELLA "METODOLOGIA SUI
BATTERIOFAGI" PER IL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE BATTERICA.**

Il presente protocollo d'intesa per la collaborazione scientifica (di seguito, per brevità, indicato come "Accordo")

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Partita IVA 00887091007, con sede legale in Roma, CAP 001748, Via Appia Nuova n. 1411, pec: izslt@legalmail.it (in seguito per brevità denominato "IZSLT"), nella persona del Dott. Ugo Della Marta, codice fiscale DLLGUO62H14Z133H, in qualità di Direttore Generale e rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma ,

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede in Torino - Via Bologna n.148 - P.IVA 05160100011 (in seguito denominato per brevità IZSPLV), nella persona del Legale Rappresentante Dott. Angelo Ferrari, Direttore Generale f.f., domiciliato per la carica presso la stessa sede

di seguito denominate separatamente anche la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) le Parti costituiscono strutture di eccellenza per il sistema sanitario nazionale e possiedono una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- b) vi è ampia convergenza tra le Parti su temi di interesse reciproco riguardanti sia l'area delle produzioni di qualità dei rispettivi territori di interesse sia le attività inerenti alla sicurezza degli alimenti, alla salute e alla sanità degli animali;
- c) con la stipula del presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio delle conoscenze tecnico-scientifiche, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree di attività di ricerca di comune interesse.

Tutto quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2. OGGETTO

Le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche, programmi anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione, lo scambio di tecniche di laboratorio e di materiale biologico, lo scambio di *expertise*, la promozione e l'attivazione di altre iniziative di interesse comune basate su un'equa compartecipazione, in relazione, al tema della metodologia sui batteriofagi e al suo impiego nel controllo della proliferazione batterica.

A tal scopo, le Parti si impegnano a operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.

ART. 3. CONVENZIONI ATTUATIVE

La collaborazione e la cooperazione di cui all'art. 2 potrà essere concretizzata attraverso convenzioni attuative che disciplineranno le attività delle Parti e gli eventuali impegni di tipo economico.

Le convenzioni attuative dovranno definire, nel dettaglio, i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, i tempi e le modalità del loro svolgimento, le condizioni ed i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell'ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici, i risultati attesi, il regime proprietario di tali risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali aziende, enti e istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali ed università o soggetti privati funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

ART. 4. REFERENTI SCIENTIFICI

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, l'IZSLT e l'IZPLV indicano rispettivamente il dott. Raniero Lorenzetti e la dr.ssa Maria Goria come responsabili scientifici per i temi di cui all'articolo 2.

L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

ART. 5. DURATA

Il presente Accordo avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo di quattro anni, tramite reciproca comunicazione scritta tra le Parti, da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.

ART. 6. RISORSE FINANZIARIE

Il presente Accordo non prevede oneri a carico delle Parti.

Le Parti, nell'ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono, potranno sostenere le attività, i progetti e le ricerche particolarmente significativi nell'ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.

ART. 7. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA

Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, i collaboratori e i consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all'interno dei locali dell'altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra Parte, comprese mere visite e sopralluoghi, la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.

ART. 8. RECESSO

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.

Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti a concretizzazione del presente Accordo.

ART. 9. INVALIDITÀ DELL'ACCORDO

L'invalidità, l'inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente Accordo non pregiudicherà la validità e l'efficacia di quest'ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.

ART. 10. CESSIONE DELL'ACCORDO

È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 11. NATURA GIURIDICA

Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.

ART. 12. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova *release*, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.

L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITÀ

In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

L'impegno alla confidenzialità di cui al precedente comma sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del presente Accordo per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le informazioni confidenziali non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Il presente Accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 16. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'IZSLT ai sensi del ex art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 - autorizzazione Agenzie delle Entrate del 28/07/2016 n. 100801. IZSLT, con nota scritta, chiederà a IZSPLV il rimborso della quota di spettanza.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.

ART. 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa rinvio al codice civile, nonché alle altre leggi italiane vigenti e applicabili in materia.

ART. 18. NEGOZIAZIONE

Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Il Direttore Generale

Dott. Ugo Della Marta

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Angelo Ferrari